

- (6) Il 2 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del suo sistema «SUIVTST» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» riportano i dati necessari.
- (7) Il 3 settembre 2021 Monaco ha informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Monaco ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE e altri vaccini accettati dalla Francia. Monaco ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (quali i test RT-PCR) e test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>. Infine, Monaco ha informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test NAAT.
- (8) Il 3 settembre 2021 Monaco ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (9) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (10) I certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) Affinché la presente decisione sia operativa, Monaco dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Alla luce della necessità di collegare quanto prima Monaco al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

<sup>(\*)</sup> Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

